A tutto il personale in servizio

Ai Genitori

Agli addetti verificatori delegati al controllo del Green Pass

All’RSPP

Alla RSU

Alla Rls

A tutta l’utenza esterna

*Agli atti della sicurezza*

*Al Sito Web*

**Oggetto: DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-**

**assistenziale” Disposizioni a seguito DL 122/2021: Certificazione verde COVID-19. Estensione dell’obbligo di possesso ed esibizione per l’accesso alle strutture scolastiche**

**Il Dirigente scolastico**

|  |  |
| --- | --- |
| **Visto** | il D.L. 22 aprile 2021 n. 52 convertito, con modificazione, dalla legge 17 giugno n. 87; |
| **Visto** | Il Decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021 che prevede la proroga dello stato di emergenza dal 31 luglio 2021 al 31 dicembre 2021; |
| **Considerato** | Il d. L. 111/2021 ”misure urgenti per l’ esercizio in scurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti e s.m.i.; |
| **Vista** | la nota 1260 del 30 agosto 2021 - verifica della certificazione verde covid-19 del personale scolastico - informazioni e suggerimenti**;** |
| **Vista** | la nota del ministero dell’istruzioneprot. N. 953 del 09-09-2021 “*indicazioni in merito alle modalità di controllo semplificato del possesso della certificazione verde covid-19 in corso di validità del personale docente e ata;* |
| Preso atto | del dl 122 del 10 settembre 2021 “misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da covid-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”; |
| Considerate | le disposizioni emanate dal dirigente scolastico inerenti alla verifica della certificazione verde 19 in data 31 agosto 2021; |

Comunica le modalità di controllo della certificazione verde Covid-19 per il personale scolastico e l’utenza esterna in ottemperanza **del DL 122 del 10 settembre 2021**

1. **PROCEDURA SEMPLIFICATA PERSONALE SCOLASTICO - INTRODUZIONE PIATTAFORMA MINISTERIALE.**

In ottemperanza alla nota del Ministero dell’Istruzione, al fine di assicurare il più possibile efficace ed efficiente il processo di verifica del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 (cd. “*Green Pass*”) ai sensi di quanto previsto dal D.L. 6 agosto 2021, n. 111, e dal DPCM 17 giugno 2021 e ss. mm. ii. si forniscono le indicazioni valevoli a far data dal **11 settembre 2021 e fino al termine dell’emergenza epidemiologica (attualmente fissato al 31/12/2021).**

Per la verifica delle certificazioni, il Dirigente Scolastico e/o suo delegato, appositamente incaricato, verificherà quotidianamente e prima dell’accesso del personale nelle sedi di servizio, la validità del Green Pass per il personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato in servizio presso l’Istituzione scolastica tramite il Sistema Informativo dell’Istruzione (SIDI).

Si precisa che:

* la piattaforma SIDI si affianca all’utilizzo dell’app governativa del Ministero della Salute “VerificaC19”, la quale rimane una modalità accettata ed un’opzione percorribile per adempiere agli obblighi di legge, nel caso di personale scolastico non censito dal Sistema Informativo dell’Istruzione (SIDI) e/o nel caso di disfunzioni tecnico-operative della piattaforma ministeriale che saranno rappresentati con immediatezza ai servizi di assistenza messi a disposizione dal Ministero dell’istruzione. Nel caso della non funzionalità del SIDI che consentono alla scrivente di effettuare la verifica del Green Pass, si chiede al personale autorizzato di continuare a provvedere alla verifica del Certificato Verde (Green Pass) prima dell’ingresso del personale scolastico nell’edificio.
* gli esiti delle verifiche sullo stato di validità del Green Pass non vengono conservati, in alcun modo, nel SIDI;
* i dati del personale docente e ATA interessato dal processo di verifica automatizzata del possesso del Green Pass in corso di validità, sono trattati ai sensi dell’art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679;
* ai sensi dell’art. 9-ter, comma 3, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come introdotto dal comma 6 dell’art. 1 del D.L. 6 agosto 2021, n. 111, “Le disposizioni relative al possesso della certificazione verde […] non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.”. Sarà pertanto necessario acquisire la certificazione rilasciata dalle competenti autorità sanitarie attestante l’esenzione dalla vaccinazione e – come indicato dalla Nota MI del 13 agosto 2021, n. 1237 – a tutti gli effetti utile a “consentire l’accesso […] agli edifici destinati alle attività educative, scolastiche”.

Si segnala che, in caso di personale esente dal possesso del Green Pass, la procedura restituisce un esito negativo in quanto, ad oggi, non sono disponibili in modalità digitale i dati relativi all’esenzione.

Nelle more di ulteriori indicazioni e chiarimenti da parte delle autorità competenti, il personale esentato dalla vaccinazione è invitato a consegnare, in busta chiusa, all’ufficio di segreteria del personale ass.amm.vo Rubino Biagio, il certificato di esenzione nel rispetto della normativa della privacy.

1. **PROCEDURA ORDINARIA UTENZA ESTERNA**

Il Decreto legge n. 122 del 10 settembre 2021 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 217 del 10/09/2021, all’art. 1. comma 2 dispone che “*al fine di tutelare la salute pubblica*, *chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all’art.9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è ad esibire la certificazione verde covid-19 di cui all’art. 9 comma 2 del D. L 22 aprile 2021 n. 52 convertito con modificazione dalla L. 17 giugno 2021 n. 87.*

L’obbligo, in base al decreto legge 10 settembre 2021 , si applica anche a*i genitori, ai lavoratori esterni, personale delle mense, gli addetti alle ditte di pulizia, manutentori, personale di associazione o cooperative, fornitori, assistenti all’autonomia e comunicazione, OSS, tirocinanti, stagisti, formatori, rappresentanti editoriali, professionisti, esperti esterni, etc.*

I dirigenti scolastici sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 art. 1 DL 122 10 settembre 2021 . Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dal Dirigente scolastico deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10 del DL 22 aprile 2021 n. 52 convertito, con modificazione, dalla Legge 17 giugno n. 87. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.

Nelle more di ulteriori aggiornamenti e indicazioni dalle autorità competenti, la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è realizzata mediante l’utilizzo dell’App “VerificaC19”, installata su dispositivi mobili appositamente predisposti. L’applicazione consente di riscontrare l’autenticità e la validità delle certificazioni emesse dalla Piattaforma nazionale digital green certificate (DGC), senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.

1. **ESENTI DALLA VERIFICA DELL’OBBLIGO DEL GREEN PASS**.

La disposizione dell’obbligo del green pass, invece, non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti. Altresì, la misura cui all’art.1 comma 2 D L 122 del 10 settembre 2021 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Le verifiche delle certificazioni verdi Covid-19 sono effettuate con le modalità indicate dal DPCM ai sensi dell’art.9, comma 10. Si precisa che, con circolare del ministro dell’Istruzione, possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.

Le sanzioni previste dalle norme vigenti, per coloro che trasgrediscono alle norme indicate e tentano di accedere alle strutture scolastiche senza certificazione valida, così come per i dirigenti e i datori di lavoro incaricati dei controlli, vanno da un minimo di 400 euro ad un massimo di 1000 euro.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Il Dirigente scolastico |
|  | Prof.ssa Adriana Mincione |
|  | *Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi*  *dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993* |